

ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 73 O.G.)

Prendiamo le mosse dall'ordinamento giudiziario:

1. Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

- *promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; e, si può aggiungere, anche il potere di promuovere l'applicazione di misure di prevenzione ante delictum (art. 5 d. lgs. 159/2011 – codice antimafia)*
- *fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.*


Funzioni del pubblico ministero (art. 50 c.p.p.)

... nel codice di procedura penale leggiamo:

1. *Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.*
2. *Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.* (PRINCIPIO DI OFFICIALITÀ)
3. *L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.* (PRINCIPIO DI IRRETRATTABILITÀ).

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE



PROCURE DELLA REPUBBLICA

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 51 comma 3 c.p.p.

...

*3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero **presso il giudice competente** a norma del capo II del titolo I.*

Pensiamo principalmente alle procure della Repubblica: sono 145 come i tribunali.
Hanno attribuzioni che coincidono con le competenze territoriali dei tribunali stessi.

ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (ART. 51 c.p.p. e d. lgs. 106/2006)

Procuratore capo – dirige l'ufficio

Procuratori aggiunti – coadiuva il procuratore capo nella direzione dell'ufficio

Sostituti procuratori della Repubblica – conducono le indagini e operano sotto la direzione del procuratore capo

Gruppi di lavoro – tendenza recente alla specializzazione investigativa (incoraggiata dal d. lgs. 106/2006) – in quasi tutte le procure della Repubblica sono costituiti gruppi di magistrati che si occupano di determinate forme di criminalità (es. criminalità economica, delitti sessuali, corruzione e reati contro la p.a.)

Le **direzioni distrettuali antimafia** (art. 51 comma 3-bis, 3 quater e 3 quinquies) possono essere considerate il frutto del primo esperimento di specializzazione investigativa (cenno alle ragioni che ne hanno giustificato la nascita all'inizio degli anni '90 del secolo scorso: d.l. 367/1991).

LE PROCURE DISTRETTUALI ANTIMAFIA

Art. 51 comma 3-bis, ter, quater, quinquies c.p.p.

3-bis. *Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

3-ter ... Omissis

3-quater. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

3-quinquies. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

Astensione del pubblico ministero (art. 52)

Pur avendo il ruolo di **parte**, il magistrato del pubblico ministero opera nell'interesse della legge ed è pertanto tenuto a una condotta **imparziale** (imparzialità diversa e meno impegnativa di quella richiesta al giudice).

La legge gli impone pertanto di **astenersi** «*quando esistono gravi ragioni di convenienza*» (così, testualmente l'art. 52 comma 1 c.p.p.).

Come per l'astensione prevista dall'art. 36, il pubblico ministero «chiede» al suo «capo-ufficio» (procuratore della Repubblica o procuratore generale) il permesso di astenersi.

Contrasti fra uffici del pubblico ministero (artt. 54 ss.)

Contrasti negativi – Due o più uffici del pubblico ministero non danno corso all'indagine, ritenendo che il reato ricada nella competenza territoriale di altro giudice (situazione prevista dall'art. 54).

Il contrasto è risolto dal **Procuratore generale** presso la **corte d'appello** (se si verifica all'**interno** dello stesso distretto – ad es. fra la procura di Bologna e quella di Modena).

È invece risolto dal **Proc. Generale** presso la **Corte di cassazione**, se si verifica fra uffici del pubblico ministero collocati in **diversi distretti** (ad es. fra procura di Bologna e procura di Firenze).

Contrasti positivi – inizialmente non erano regolati, perché considerati «**fisiologici**» (cenno all'art. 371 e alla possibilità per gli uffici del pubblico ministero di condurre indagini congiunte).

Poi ci si è resi conto della loro **frequenza** e dei **pregiudizi** che i **contrasti positivi** possono comportare per le persone sottoposte all'indagine e per la loro **difesa**: di qui l'inserimento degli artt. 54-*bis*, *ter*, *quater*.

La soluzione del contrasto positivo obbedisce alle stesse regole previste per il contrasto negativo.

In casi di incertezza (indagini complesse che coinvolgono più circoscrizioni territoriali) si tende a prevenire il contrasto tramite intese fra i diversi uffici del pubblico ministero (l'esempio del crac Parmalat).

POLIZIA GIUDIZIARIA – UNA FUNZIONE

Il nome «polizia giudiziaria» designa una funzione, non un organo.

Funzione affidata da norme di legge a **soggetti** incardinati nella **pubblica amministrazione**.

In via principale, tale funzione è esercitata dalle forze di polizia esistenti nel nostro ordinamento (**polizia di Stato**, **arma dei carabinieri**, **guardia di finanza**, polizia penitenziaria).

Tuttavia, numerosi **altri soggetti** si vedono attribuire da leggi speciali poteri di polizia giudiziaria con riguardo a reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni: es.

- **vigili urbani** con riguardo a inosservanze penalmente rilevanti di provvedimenti comunali o infrazioni stradali,
- **ispettori del lavoro** in relazione a violazioni di norme antinfortunistiche,
- **medici e chimici** dipendenti dal ministero della salute in ordine ai reati alimentari,
- **funzionari doganali** con riferimento ai reati di contrabbando o di esportazione di cose illecite

e l'elencazione potrebbe continuare.

Segue: POLIZIA GIUDIZIARIA – UNA FUNZIONE

Tre sono tuttavia le forze di polizia che di fatto svolgono **in misura prevalente** e, in qualche caso, come subito vedremo, **esclusiva** funzioni di p.g.

Polizia di Stato – Carabinieri – Guardia di Finanza

Inoltre, per un più efficace contrasto alle manifestazioni di criminalità diffusa o organizzata sono stati istituite (nel 1991) strutture centrali o interprovinciali di polizia: cenno a

- **ROS** (Carabinieri: Raggruppamento Operativo Speciale),
- **SCO** (Polizia di Stato: Servizio Centrale Operativo),
- **GICO** (Guardia di finanza: Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata),
- **DIA** (Direzione investigativa antimafia: struttura interforze composta da appartenenti alle tre principali forze di polizia)

POLIZIA GIUDIZIARIA E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Come già detto in una delle lezioni iniziali l'**art. 109 cost.** stabilisce:

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria

Per attuare il precetto costituzionale, la legge processuale ha previsto

- l'istituzione presso ogni procura della Repubblica di apposite **sezioni di polizia giudiziaria (art. 56 lett. b e art. 6 comma 1 disp. att. c.p.p.)**, composte di un numero di poliziotti che risulti almeno doppio di quello dei magistrati operanti presso quella stessa procura e che svolgono soltanto funzioni di polizia giudiziaria (vale a dire, prendono ordini solo dal magistrato, non dal superiore gerarchico dell'amministrazione alla quale appartengono: **art. 58 c.p.p.**).

L'**art. 56 (lett. a)** prevede inoltre i **servizi** operanti presso le strutture amministrative di appartenenza (ad es. le squadre mobili presso le questure), con il compito di svolgere funzioni di p.g. *in via prioritaria e continuativa* (art. 12 disp. att. c.p.p.).

L'art. 109 cost. viene qui attuato sul piano organizzativo. Nella slide successiva si accennerà alla modalità escogitata dal legislatore per attuare lo stesso principio sul piano processuale.

Compiti di polizia giudiziaria (art. 55)

1. *La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,*
 - prendere **notizia dei reati**,
 - **impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori**,
 - **ricercarne gli autori**,
 - compiere gli atti necessari per assicurare le **fonti di prova** e
 - raccogliere **quant'altro** possa servire per l'**applicazione della legge penale**.
2. *Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.*
3. *Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.*

Come detto nella slide precedente, la polizia giudiziaria ha limitati poteri di iniziativa autonoma (artt. 347 e 348 c.p.p.): ciò è il frutto di una scelta che cerca di realizzare **sul piano processuale** la dipendenza dalla autorità giudiziaria. Di questo si parlerà in seguito, quando si esaminerà la dinamica del procedimento penale.